

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Reddito della stabile organizzazione con le regole del transfer price

di **Fabio Landuzzi**

Come noto, il D.Lgs. 147/2015 (il cd. “**Decreto internazionalizzazione**”) è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della **stabile organizzazione in Italia** di soggetti esteri contenuta nell’articolo 152 del Tuir.

La materia è peraltro in **continua evoluzione** nel panorama internazionale nell’ambito del **progetto BEPS** anche in virtù della pubblicazione recente nella versione finale del documento intitolato “**Action 7 – Preventing the artificial avoidance of PE status**” da cui deriva una revisione del testo dell’articolo 5 del **modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni** in merito alla definizione stessa di stabile organizzazione.

Un aspetto interessante, sul quale ci siamo in parte già soffermati ma per trattare gli aspetti contabili che vi sono connessi, attiene alle **modalità con cui deve essere determinato il reddito imponibile** della stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero.

Ebbene, l’articolo 152, comma 1, del Tuir, come noto, prescrive che il reddito vada determinato, **applicando le disposizioni del Tuir**, e sulla base di un **apposito rendiconto economico** e patrimoniale da redigersi secondo i **principi contabili previsti per i soggetti residenti** aventi le stesse caratteristiche. Si tratta della traduzione contabile del **principio affermato in ambito Ocse** e che va sotto il termine di “*functionally separate entity*” ovvero la visione della stabile organizzazione come **un’entità indipendente e separata dalla casa madre**, i cui rapporti devono perciò essere regolati secondo **principi di libera concorrenza**.

Infatti, l’**articolo 7 del modello Ocse di Convenzione** contro le doppie imposizioni prevede che le operazioni fra la stabile organizzazione e la sua casa madre devono essere regolate secondo principi di libera concorrenza, proprio come se fossero **imprese tra loro indipendenti**: tradotto, significa che ai rapporti fra la stabile organizzazione e la casa madre devono essere applicati gli **stessi canoni prescritti dall’Ocse per le imprese appartenenti allo stesso gruppo in materia di transfer price**. Alla stabile organizzazione dovranno essere perciò attribuiti profitti come se si trattasse di una **entità indipendente e distinta dalla casa madre** da cui essa promana e di cui è un braccio operativo situato in Italia.

L’Ocse, a tale riguardo, propone nel documento intitolato “*Report on Attribution of Profit to Permanent Establishments*” un **approccio operativo** denominato “*Authorised OECD Approach*” (in breve, “AOA”) il quale si fonda essenzialmente su **due fasi**.

- La **prima fase** implica l'esecuzione di un'**analisi funzionale della stabile organizzazione**, che ne descriva quindi le **funzioni svolte**, i **rischi assunti** ed i **beni utilizzati** nell'attività che è chiamata ad eseguire. Si tratta ovviamente di beni di cui ha una **disponibilità e titolarità economica**, e non certo giuridica, la quale appartiene infatti alla casa madre. In questa fase una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche al **fondo di dotazione** della stabile organizzazione, il quale dovrà essere **congruo rispetto alle esigenze** connesse alle attività che è chiamata a svolgere, ai rischi che assume ed ai beni che impiega.
- La **seconda fase** di questo procedimento è invece direttamente volta a individuare criteri che consentano una **quantificazione del reddito** della stabile organizzazione in linea con il **principio di libera concorrenza**; perciò, si applicheranno le stesse metodologie e gli stessi criteri che sono prescritti dalle **Linee guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento**.

Per approfondire le problematiche relative alla stabile organizzazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

